

# Assemblee on-line fino al 31 luglio 2022

di [Cinzia De Stefanis](#)

Publicato il 19 Gennaio 2022

Confermata la **proroga** per le **società di capitali**, per lo svolgimento delle **assemblee** in modalità **on-line** fino al **31 luglio 2022**. Uno sguardo alle recenti previsioni normative...

## Si continua con le assemblee on-line

Le assemblee delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata e società per azioni) fino al 31 luglio 2022 possono continuare a svolgersi mediante il sistema dell'audio-video.

Tale modalità è stata introdotta dall'articolo 106 del DI 18/2020.

L'articolo 3 del DI 228/2021 ha sostituito infatti il termine del 31 dicembre 2021 (stabilito dall'articolo 6 del DI 105/2021) con il **nuovo termine**, del **31 luglio 2022**.



## Le società interessate

I soggetti interessati sono i seguenti:

- società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate;
- società per azioni;
- e società in accomandita per azioni.

## Come normare la proroga

Le nuove norme, opportunamente, prevedono ora che tutte le disposizioni dell'ex art. 106, del dl 18/2020 si applichino alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

Assemblee tenute significa, evidentemente, che entro detta data le assise devono essere concretamente svolte, e non solo convocate.

Tutte le società di capitali quindi ma anche gli enti ed i consorzi, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione).

*N.b. Le videoconferenze integrali (che indubbiamente rappresenteranno la modalità più utilizzata nella prassi per le riunioni non in presenza) devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., quarto comma (spa), 2479-bis c.c., quarto comma (srl) e 2358 c.c., sesto comma (coop).*

*Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio*

...

*[L'articolo continua nel PDF scaricabile in fondo alla pagina ? ]*

Fonte: [Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228](#)

*Dell'argomento abbiamo trattato in passato anche negli articoli:*

[Assemblee societarie per l'approvazione dei bilanci 2020: ammessa la partecipazione a distanza fino al 31 luglio 2021](#)

[Assemblee di società e enti: proroga del termine per la convocazione al 31 marzo 2021](#)

[Approvazione bilancio: assemblee società a distanza D.L. 18/2020](#)

*A cura di Cinzia De Stefanis*

Mercoledì 19 gennaio 2022

**Scarica la versione integrale dell'articolo in PDF?**